

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Aprile 1861.
dal Ministro Delle Finanze

OGGETTO

Cessazione dei dazi differenziali d'entrata cui sono soggetti
alcuni liquidi compresi nella lat.^a 1.^a della tariffa Doganale

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Cini

» 2° Sestini

» 3° Nizza

» 4° Brunet

» 5° Ricci V.

» 6° Lutino

» 7° Chiapuzzo

» 8° Bossenti

» 9° Panza G.

Relatore Brunet

Adottata nella tornata del 12 Giugno 1861.

I vini preparati soltanto $\text{L. } 3,30$
per ettolitro senza distillazione ^{bandiera}
La acquavite di quindici gradi $\text{L. } 5,50$
per ettolitro, e quella di quindici gradi $\text{L. } 10$
senza distillazione ^{bandiera} in favore della
bandiera napoletana.

Il frumento l'olio d'oliva con la tassa
ridotta ad 10 per ettolitro.

Il Ministero adduce a motivo di guerra
e di guerra che esistendo fra il nostro governo,
e fra ^{quasi tutti gli} Stati d'Europa, e di
^(nella Spagna) America, dei trattati di commercio, nei quali
venne convenuto per parte nostra con
ordinanza ^{istituita} sull'importazione, sulla acquavite,
e sui vini inibitorie dall'estero, egli
conduce di stabilire con tassa ordinaria
nelle tariffe doganali, e come perlopiù
quasi quel duplo che fuorché nei
frutti venduti consumati.

Disposti da nuova tassa che si
propone sulle distillazioni, sulla acquavite, e
sull'olio d'oliva è appunto la tassa
che venne convenuta nei vari trattati.

La Commissione non ^{intende} per ostacolo
una riduzione alla tassa doganale, essendo
al disubito d'ogni che ^{debbasi ridurre} ~~possa~~
il qual minor grado, che ^{debbasi} ~~quasi~~ però
possano ancora concipiarsi le esportazioni
delle St. ^{debbasi} ~~quasi~~ esportazioni ~~debbasi~~
non possiamo a meno d'essere altamente
preoccupati.

Relazione
per la Camera dei Deputati

Progetto
di Legge presentato dal Ministro
delle Finanze nella tornata del

Cessazione dei dazi differenziali d'entrata, cui
sono soggetti alcuni liquidi compresi nella
Categoria 1.^a della Tariffa Doganale. 9.
Luglio 1859.

Signori:

Nella Tariffa Doganale 9. Luglio
1859. alla Categoria 1.^a sono stati conservati dei dazi
differenziali sui vini, sull'aceto, sulle acquevite, e sugli
oli di oliva, dritti ai quali non sembrava il caso di
rinunciare a meno che non procurassero il corrispettivo
di facilitazioni da parte delle Potenze estere a vantaggio
del nostro Commercio, e dei principali articoli della
Nazionale industria -

Oramai però essendo per trattati di
Commercio stipulati colle estere Potenze divenuti proficui
senza scapito tali dritti, finché se ne riduca in sostanza
l'applicazione alle provinzioni della Spagna, colla
quale non abbiamo convenzioni Commerciali, ne è
tanto più consigliata la soppressione, in quanto che

... viene così a farsi espone un sistema, che vivamente
contrastata coi principi liberali cui è informata? —
L'attuale Tariffa Doganale, e rispuoviamo così al
Commercio l'incognito, e la spesa di premunirsi dei
relativi Certificati d'origine per generi ammessi al
favore, e certificati d'origine che non sempre, offrono
le più tranquillanti prove sulle veridicità di quanto
con essi vuolsi attestare, e che bene spesso offrono
argomento a contestazioni ed a sequestri.

Nella lusinga che la Camera sua
per valutare tali considerazioni, mi onoro di sottoporre
alla sua deliberazione l'analogo progetto di Legge.

Progetto di Legge

— Vittorio Emanuele II.

etc. etc. etc.

Articolo Unico.

Sono soppressi i dazi differenziali di contratta



sui seguenti liquidi compresi nella Categoria 1.^a
 nella Tariffa Doganale 9. Luglio 1859. i dichiarati
 dritti verranno quindi innanzi percotti nella misura
 rispettivamente sottoindicata senza riguardo alla
 Bandiera, ed alla provenienza.

Vini ed Aceto comune d'ogni specie

in Otta e botti = L. 3. 30. = l' Ettolitro
 in Bottiglie = + + 10. = la Bottiglia

Acquavite

in botti o barili

semplice { di 22 gradi o meno. L. 5. 50. l' Ettolitro
 di gradi superiori, 10. 00. " "
 composta ----- + 60. 00. " "

in bottiglie

semplice ----- + + 10. la Bottiglia
 composta ----- + + 60. la bottiglia

Olio d'Oliva

L. 10. 00. ogni 100 Chilogrammi

W 36

Progetto di legge presentato dal Ministero
delle Finanze / Bartolucci /

Cesazione dei dazi differenziali d'entrata cui sono
soggetti alcuni liquidi compresi nella categoria
prima delle tariffe doganali - g. luglio 1894.

Tramata al 17. aprile 1894.

CAMERA DEI DEPUTATI**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei Deputati

**CINI, BERTINI, MAZZA, BRUNET, RICCI VINCENZO, PLUTINO,
CHIAPUSSO, POSSENTI, LANZA GIOVANNI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 15 aprile 1861

**Cessazione dei dazi differenziali d'entrata cui sono soggetti
alcuni liquidi compresi nella categoria 1^a della tariffa
doganale 9 luglio 1859.**

Tornata del 25 maggio 1861

SIGNORI,

Questa legge della quale si propone l'adozione non si limita alla sola soppressione di alcuni dazi differenziali che si sogliono stabilire nelle tariffe doganali in vantaggio delle merci provenienti sotto bandiera nazionale di preferenza a quelle che giungono sotto bandiera estera, ma contiene in modo definitivo la riduzione del dazio sopra alcuni prodotti stabiliti nella tariffa 9 luglio 1859.

Questi prodotti sono i vini, le acquavite, e l'olio d'oliva.

Nella tariffa 9 luglio 1859, la tassa pei vini è di lire 8 per ettolitro con provenienza sotto bandiera nazionale; e di lire 12 sotto bandiera estera.

Pelle acquavite di gradi inferiori è di lire 12 per ogni ettolitro se sotto bandiera nazionale, e lire 18 se sotto bandiera estera.

Pelle acquavite di gradi superiori è di lire 20 per ettolitro con provenienza sotto bandiera nazionale; e lire 30 se sotto bandiera estera.

L'olio d'oliva è tassato a lire 10 per ogni ettolitro se pro-

(34-A)

2

veniente sotto bandiera nazionale, e lire 15 se sotto bandiera estera.

Ora col progetto di legge stato proposto, queste tasse sarebbero notevolmente diminuite, cioè i vini pagherebbero soltanto lire 5 50 per ettolitro senza distinzione di provenienza.

Le acquavite di gradi inferiori lire 5 50 per ettolitro, e quelle di gradi superiori lire 10 senza distinzione in favore della bandiera nazionale.

E finalmente l'olio d'olivo avrebbe la tassa ridotta a lire 10 per ettolitro.

Il Ministero adduce a motivo di questa riduzione che esistendo fra il nostro Governo, e quasi tutti gli Stati d'Europa e di America, meno la Spagna, dei trattati di commercio, nei quali venne consentita per parte nostra una riduzione di tassa sull'olio, sulle acquavite, e sui vini introdotti dall'estero, egli credeva di stabilire come tasse ordinarie nella tariffa doganale, e come principio generale quel dazio di favore che nei trattati veniva consentito.

Difatti la nuova tassa che si propone per i vini, pelle acquavite, è appunto la tassa che venne consentita nei vari trattati.

La Commissione non intende osteggiare una riduzione alle tasse doganali, essendo nel desiderio d'ognuno che queste debbansi ridurre a quel minor grado, col quale però possano ancora conciliarsi le esigenze finanziarie dello Stato, delle quali esigenze noi non possiamo a meno d'essere altamente preoccupati.

La Commissione non intende di porsi in questa circostanza a esaminare e discutere il sistema doganale che intenda seguire il Governo, ma nell'atto che propone l'approvazione del progetto di legge come venne presentato dal Ministero, crede opportuno di chiamare l'attenzione del ministero stesso sopra alcune circostanze delle quali conviene tener conto, qualunque sia il sistema che si voglia adottare.

È un fatto che finora venne presso di noi conservata la tariffa doganale in modo da lasciare sempre una differenza in meno sui dazi quando la merce giungeva sotto bandiera nazionale. Questo dazio differenziale colla stipulazione di parecchi trattati può dirsi quasi cessato.

Ma nei trattati, oltre la stipulazione della cessazione dei dritti differenziali fu convenuta la riduzione di parecchi dazi in modo vicendevole, e così i trattati non sono altro fuorchè vicendevoli concessioni di favore che si fanno fra loro i diversi Stati per agevolare il cambio dei vari loro prodotti.

I trattati sono una deroga, una diminuzione alle tasse stabilite dalla tariffa generale.

Quindi, se vuoi si conservare il sistema dei trattati è necessario che la tariffa generale stia ad un punto dal quale si possa ancora ottenere una riduzione la quale formi il corrispettivo che è d'uopo concedere per ottenere da un altro

Stato quei vantaggi e quelle riduzioni daziarie che noi ravviseremo giovevoli al maggiore smercio delle nostre produzioni.

La riduzione proposta in questa legge sul dazio d'introduzione degli olii, dei vini e degli spiriti è tale, che non crediamo si possa altrimenti con trattati menomare ancora, mentre lo scopo fiscale della legge non sarebbe più raggiunto, troppo tenue riescendo la somma che se ne potrebbe ricavare.

Tale circostanza fa sì che, se noi abbiamo, per esempio, nell'anno scorso collo Zollverein, e in quest'anno colle Città Anseatiche in seguito ad un trattato, ottenuto che fossero in quei paesi ammesse le nostre sete con notevole diminuzione delle loro tasse d'introduzione, questo vantaggio qualsiasi non potremo più ottenere in avvenire, mentre avendolo noi ottenuto in seguito alla tassa eccezionale di favore da noi concessa per loro spiriti, se questa tassa di favore, diventa tassa comune, nulla si potrà più chiedere da noi in via di favore sulla tassa degli altri Stati, e così le relazioni di commercio internazionale saranno regolate dalle sole tariffe ufficiali.

La Commissione non intende di farsi ad esaminare se sia utile il sistema dei trattati né quale ne possa essere l'importanza loro. Ma crede ufficio suo di avvertire, come nel sanzionare disposizioni legislative parziali, le quali però toccano essenzialmente al sistema doganale nel suo complesso, debba procedersi in modo che queste disposizioni parziali non conducano poi a delle conseguenze alle quali forse non si era dapprima avvertito.

Venendo ora a esaminare se in sostanza conviene allo Stato la tassazione degli olii, dei vini e degli spiriti quale viene adottata in questo progetto di legge, la Commissione non può a meno di osservare come, a poter di ciò convenientemente portar giudizio, occorrerebbero maggiori studi.

È una questione facile a sciogliersi quella di lasciar libero lo scambio delle merci; ma la questione di ricavar danaro dalle varie industrie, dai vari commerci, per sopperire alle spese dello Stato, è una questione difficile assai. Se chi presiede a un Governo debbe avvertire a che le tasse non riescano soverchiamente gravose, deve altresì pensare a che queste diano un prodotto non inferiore ai bisogni dello Stato.

Il prodotto doganale è forse il principale articolo del bilancio attivo, e quindi le disposizioni, le quali tendono a scemarlo, conviege adottarle con molta prudenza.

Se noi facciamo il confronto delle tasse, che per gli olii, vini e spiriti sono fissate nella tariffa di altri Stati a noi vicini, vedremo che da noi la nuova tassa proposta sarebbe tenue assai.

Senza entrare in dettagli sui vari articoli, si può ritenere, che mentre da noi il dazio delle acquavite è limitato a

(54-A)

lire 5 50 per ettolitro; nel Belgio è fissato a lire 7 80; in Francia è fissato a lire 25; in Inghilterra a lire 224 70.

Gli olii mentre da noi sarebbero tassati a lire 10 per ogni cento chilogrammi, in Francia lo sono per bandiera estera a lire 15; nel Belgio la tassa è di lire 18; in Spagna poi, il dazio è di lire 93 91 per ogni cento chilogrammi.

I vini, mentre da noi sarebbero tassati a lire 3 30 per ettolitro, la tariffa francese li porta a soli centesimi 28 per ettolitro; nel Belgio a lire 2 40; nella Spagna a 41 84; e in Inghilterra poi a lire 151 35.

Questo cenno la Commissione ha creduto opportuno di dare, per dimostrare come sia conveniente, che dovendosi addivenire ad una revisione della tariffa generale, siano raccolti i documenti opportuni a conoscere lo stato delle cose, e giudicare del punto, sino al quale (tenuto conto dei riguardi dovuti alla nostra produzione interna, ed alla libertà del commercio) si possa, nell'interesse generale dello Stato, stabilire una tariffa combinata in modo, che anche da questo ramo d'amministrazione si concorra efficacemente al sostegno dei gravissimi oneri, dai quali l'erario governativo trovasi gravato.

Prima di chiudere la relazione la Commissione crede opportuno l'invitare il ministro a che le differenze, le quali esistono ancora nell'applicazione della tariffa doganale nelle dogane meridionali, siano tolte, e che questa importantissima parte dell'amministrazione dello Stato venga quanto presto possibile unificata.

BRUNET, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

~~Articolo unico.~~

Sono soppressi i dazi differenziali di entrata sui seguenti liquidi, compresi nella categoria 1^a della tariffa doganale 9 luglio 1889, ed i relativi dritti verranno quindi innanzi percetti nella misura rispettivamente sottoindicata senz'ariguardo alla bandiera ed alla provenienza.

~~Identico al qui sotto.~~

Vini ed aceto comune d'ogni specie.

In otri e botti L. 5, 50 Pettolitro.
In bottiglie » 0, 10 la bottiglia.

Acquavite.

IN BOTTI O BARILI	}	semplice	{ di 22 gradi o meno L. 5, 50 Pettol.
			{ di gradi superiori » 10, 00 id.
		composta	» 60, 00 id.
IN BOTTIGLIE...	}	semplice	» 00, 10 la bott.
		composta	» 00, 60 id.

Olio d'oliva.

L. 10, 00 ogni 100 chilogrammi.

Approvato nella tornata del 1. giugno 1889.


Pelloni

VITTORIO EMANUELE II

RE D' ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso
progetto di legge concernente la cessazione dei dritti differenziali
di entrata, cui sono soggetti alcuni liquidi compresi nella
Categoria 1.^a della Tariffa Doganale 9 Luglio 1859, sia presentato
alle Camere legislative dal Nostro Ministro delle finanze,
che incarichiamo di svolgere i motivi e di sostenere la
discussione.

Dato a Torino addì 14 Aprile 1861.



Cesare Arcoleo